



COMUNE DI ATRI

(Provincia di Teramo)

64032 - Piazza Duchi d'Acquaviva

COPIA

ORDINANZA N: 26 del : 30/01/2012

OGGETTO:

Obbligo di dotazioni invernali sul territorio comunale in caso di neve

OGGETTO: obbligo di dotazioni invernali sul territorio comunale in caso di neve.

IL SINDACO

premesse

- che nel periodo invernale, in caso di forti precipitazioni di carattere nevoso e di formazione di ghiaccio sul manto stradale, si possono creare situazioni di pericolo per la circolazione stradale;
- che, in tali circostanze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano rendere problematica la circolazione veicolare impedendo di fatto la possibilità di garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;
- che, per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere, per tutti i veicoli a motore transitanti lungo le strade, l'obbligo di circolare con **pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio (n. 4 gomme termiche), o muniti di mezzi antisdrucchiolevoli (catene)**;
- che è intendimento anche dell'Amministrazione procedere in tal senso;

Visti:

- gli articoli 5 comma 3°, 6 comma 4° lettera e), comma 5° lettera d), nonché articolo 7 comma 1° lettera a) del Codice della Strada; ;
- il Testo Unico Enti Locali;

ORDINA

che, in caso di precipitazioni di carattere nevose o di presenza di ghiaccio sul manto stradale, durante il periodo invernale, vige l'obbligo di circolare su tutte le strade comunali del Comune di Atri, con **speciali pneumatici da neve (n. 4 gomme termiche) o muniti di mezzi antisdrucchiolevoli (catene)** comunque adeguati per il tipo di veicolo in uso.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante gli organi di informazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia operanti sul territorio comunale.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza, la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 1° lettera a) e comma 14° del Codice della Strada.

Copia della presente sarà trasmessa al Commissariato P.S. e alla Stazione Carabinieri.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione

della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Magg. Alfonso OSMI.

Atri, 30 gennaio 2012



IL SINDACO

F.to **Dott. Gabriele ASTOLFI**